



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### “GRUPPO LUNELLI”

Le presenti Condizioni Generali (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano la formazione ed esecuzione dei contratti relativi alla fornitura, in favore delle società appartenenti al “Gruppo Lunelli” (come *infra* definito), di beni e/o opere e/o servizi disciplinati dal relativo accordo (ordine, offerta, contratto, etc.) debitamente sottoscritto dalla Committente (come *infra* definita) che ne abbia fatto espressa richiesta e dal Fornitore per accettazione (di seguito “Contratto”), a prescindere dalla natura del rapporto (a titolo esemplificativo: appalto, contratto d’opera, fornitura, somministrazione, etc.) e dalla veste giuridica del fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: appaltatore, fornitore, somministrante, società, ditta individuale, libero professionista, etc.) (di seguito “Fornitore”).

Il Gruppo Lunelli è costituito dalle seguenti società: **Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.** con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00123890220, cap. soc. 7.000.000 i.v. - **Bisol Desiderio & Figli S.r.l.** con sede legale in 31049 Valdobbiadene (TV), Via Follo 33, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 04618000261, cap. soc. 1.000.000 i.v. - **Cedral Tassoni S.p.A. Salò**, con sede legale in Brescia, Via Crociffissa di Rosa 3, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00295980171, cap. soc. 104.000 i.v. - **Tenute Lunelli Soc. Agr. S.r.l.**, con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 01753900222, cap. soc. 700.000 i.v. - **Surgiva F.lli Lunelli S.p.A.**, con sede legale in 38080 Carisolo (TN), Via Pignole 10, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00187220223, cap. soc. 1.040.000 i.v. - **Segnana F.lli Lunelli S.r.l.**, con sede legale in 38123 (TN), Via del Ponte 13 – fraz. Ravina, C.F. e nr. Reg. Imp. 02072200153, P.IVA 01004540223, cap. soc. 520.000 i.v. - **Locanda Margon S.r.l.**, con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 13 – fraz. Ravina, C.F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 01942640226, cap. soc. 20.000 i.v., tutte società a socio unico soggette a direzione e coordinamento di Lunelli S.p.A., nonché da **Gruppo Lunelli S.r.l.**, con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 02608580227, cap. soc. 20.000 i.v.

Ciascuna società del Gruppo Lunelli viene singolarmente definita anche solo “Committente” o “Cliente” o, se congiuntamente, “Committenti” o “Clienti”.

Le presenti Condizioni Generali sia applicheranno inoltre tra Fornitore e qualunque altra Società, ancorché qui non menzionata, che, per controllo, diretto o indiretto, e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con la Lunelli S.p.A., sia già parte o dovesse in futuro divenire parte del Gruppo Lunelli.

La Committente e il Fornitore vengono di seguito definiti come “Parti”

#### 1) Premesse e Allegati

**1.1** Le premesse e gli allegati alle presenti Condizioni Generali formano parte integrante ed essenziale delle stesse.

#### 2) Gerarchia

**2.1** In caso di contrasto tra una o più clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali e una o più clausole contenute nel Contratto prevarranno le clausole previste dal Contratto.

**2.2** In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e altre condizioni generali applicate dal Fornitore, prevarranno le presenti Condizioni Generali, anche qualora il Contratto preveda espressamente l’applicazione di condizioni generali del Fornitore. Tali condizioni generali del Fornitore non troveranno in ogni caso applicazione, e si intenderanno inefficaci, salvo le stesse siano state specificamente e separatamente sottoscritte da parte della Committente ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c.

#### 3) Natura della prestazione del Fornitore

**3.1** La prestazione oggetto del Contratto viene resa dal Fornitore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione dell’attività con utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro e di mezzi. Pertanto, le Parti dichiarano concordemente che il rapporto tra di esse avrà i caratteri di piena autonomia giuridica, senza alcuna dipendenza gerarchico-funzionale del Fornitore rispetto al personale della Committente.

#### 4) Osservanza di leggi, regolamenti e norme - Misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

**4.1** Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché delle norme e prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, previdenziali, retributive e fiscali nonché, in generale, di qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione e dichiara di possedere le conoscenze, le competenze, la formazione e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

**4.2** Il Fornitore, con riferimento al personale impiegato nei servizi oggetto del Contratto, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari e dall’applicazione della contrattazione collettiva di categoria ove esistente ed applicabile, con particolare attenzione agli aspetti fiscali, retributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.

**4.3** Qualora vi siano interventi di adeguamento normativo, ovvero nuove disposizioni normative e/o regolamentari applicabili al servizio fornito dal Fornitore, che richiedano un comportamento attivo della Committente, il Fornitore ne darà pronta informativa in modo che

la Committente possa adeguarsi.

**4.4** Il Fornitore si obbliga a praticare nei confronti del personale tutto e dei propri dipendenti impiegati nei servizi, condizioni economiche e retributive conformi alle vigenti normative e prassi lecite di mercato, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di categoria.

**4.5** Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal Codice Civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica condivise dalle Parti (e contenute a mero titolo esemplificativo, nell’eventuale capitolato tecnico, nel Contratto o in documento equipollente) cui il Fornitore dovrà attenersi.

**4.6** Il Fornitore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in regola con le disposizioni normative e regolamentari di qualunque ordine e grado riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.) e si impegna espressamente: a) a fornire alla Committente informazioni sui rischi specifici propri delle attività svolte al fine di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici propri delle attività svolte al fine di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; b) qualora applicabile, a ricevere ed esaminare il D.U.V.R.I. che sarà fornito dalla Committente e che riporterà le misure per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi interferenziali. Ai fini di quanto sopra, il Fornitore si impegna a informare, formare e addestrare i propri lavoratori su tali disposizioni e a fare in modo che esse siano dagli stessi scrupolosamente rispettate.

**4.7** Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi richiesta e/o pretesa comunque avanzata in relazione al rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo

#### 5) Personale del Fornitore e Responsabilità

**5.1** Il Fornitore è responsabile, anche per i propri dipendenti, fornitori e/o collaboratori, dei danni causati alla Committente, al personale della medesima e/o a terzi da fatto illecito, da inadempimenti contrattuali, da violazioni della normativa in tema di *privacy*, trattamento dati personali e sicurezza informatica, nonché da vizi e difetti dei prodotti e materiali utilizzati, da mancanza delle quantità pattuite o da ritardata consegna del lavoro, ovvero da carenze funzionali/prestazionali rilevate dalla Committente.

**5.2** Il Fornitore, nei rapporti con la Committente, è l’unico responsabile della corretta esecuzione dei servizi forniti.

**5.3** Il personale del Fornitore eventualmente presente nei locali della Committente in cui si svolgeranno i servizi è dipendente del Fornitore medesimo e/o svolgerà la propria attività esclusivamente alle direttive dello stesso, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente. Eventuali strumentazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi (a titolo esemplificativo computer, software, macchinari) saranno fornite direttamente

dal Fornitore. Resta inteso che qualora fosse necessario da parte della Committente dotare il personale del Fornitore di strumentazioni indispensabili ai fini del corretto svolgimento del Contratto (quali, a titolo esemplificativo, accesso alla rete informatica della Committente, *device*, postazione informatica dedicata), tali strumentazioni saranno messe a disposizione del Fornitore al solo fine del corretto svolgimento dei servizi, senza che ciò possa comportare alcun vincolo di subordinazione con la Committente. In tali circostanze, il Fornitore adotterà ogni più alta precauzione nell'utilizzo della strumentazione della Committente, adeguandosi ai relativi protocolli di sicurezza applicabili nonché alle indicazioni e istruzioni impartite dalla Committente, in ogni caso tenendo comportamenti conformi alla miglior diligenza. Eventuali credenziali fornite dovranno essere custodite dal Fornitore e dal proprio personale con la massima diligenza onde prevenire ed evitare accessi abusivi o, più in generale, pregiudizi di sorta.

**5.4** Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità o richiesta risarcitoria da parte dei dipendenti del Fornitore medesimo o di terzi, comunque riferibile ai servizi ed alla loro esecuzione e, a tal fine il Fornitore dichiara di aver sottoscritto adeguata polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCO/RCT) e di responsabilità professionale, con primaria compagnia di assicurazione. La Committente si riserva in ogni momento il diritto di chiedere al fornitore copia delle polizze in vigore al fine di verificarne la congruità e, qualora non ritenute congrue, di chiedere al Fornitore il loro adeguamento. La mancanza di adeguate coperture assicurative consentirà alla Committente di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il mancato adeguamento della polizza come da richiesta della Committente, legitimerà invece la Committente a recedere dal Contratto con preavviso scritto di 15 (quindici) giorni.

**5.5** Il Fornitore risponderà pienamente nei confronti della Committente per ogni atto o fatto imputabile a titolo di dolo o colpa del medesimo (tra cui quelli dei propri ausiliari, fornitori, collaboratori e dipendenti), senza che egli possa invocare limitazioni di responsabilità o esenzioni per particolari tipologie di danno, ancorché diversamente previsto dal Contratto o da diverse condizioni generali.

## **6) Durata, corrispettivi e pagamenti**

**6.1** La durata dell'incarico, i corrispettivi dovuti e le relative modalità di fatturazione, sono quelli indicati nel Contratto. Salvo non sia espressamente concordato un termine diverso tra le Parti nel Contratto, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dalla Committente a 60 giorni data fattura fine mese (aumentato di ulteriori 10 giorni). I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente riportato sulle fatture (o, in mancanza di indicazione, sul conto corrente comunicato per iscritto dal Fornitore).

**6.2** Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara che i suddetti corrispettivi sono remunerativi ed adeguati alle prestazioni oggetto del medesimo Contratto, in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza ed a proprio rischio e, si riferiscono a prestazioni complete ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprensive delle spese di trasporto ed ogni altro onere.

**6.3** Salvo quanto diversamente convenuto, eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità di osservare le norme e prescrizioni sopravvenute ovvero riconducibili a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico del Fornitore, che non può avanzare alcuna pretesa di compenso ulteriore.

**6.4** Il pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti intestati al Fornitore medesimo e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. A tal fine, il Fornitore comunica alla Committente, con le modalità e nei termini da quest'ultima stabiliti, gli estremi identificativi del conto corrente su cui effettuare i pagamenti. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.

**6.5** I corrispettivi verranno effettuati esclusivamente dietro presentazione da parte del Fornitore di valido documento a fini fiscali, che dovrà essere inviato agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto e comunque secondo i termini consentiti dalle Leggi vigenti.

**6.6** Per le prestazioni di opere, servizi o fornitura di beni in forma di appalto, subappalto o somministrazione:

- i) ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, ove non sia specificamente previsto dal Contratto un ammontare diverso, il 10% (dieci per cento) dei corrispettivi pattuiti costituirà oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ii) il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla preventiva consegna alla Committente, da parte del Fornitore, del DURC relativo ai propri dipendenti impiegati nell'appalto, da cui non risultino pendenze di natura previdenziale, assistenziale o assicurativa.

**6.7** Per le prestazioni di opere o servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività della Committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultima o ad essa riconducibili in qualunque forma, ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. n. 241/1997 e secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019, il Fornitore si impegna irrevocabilmente ad adempiere a quanto previsto dalla citata normativa e di fornire alla Committente la necessaria documentazione e tutte le informazioni necessarie comprovanti la conformità del Fornitore ed

il suo adempimento alle citate disposizioni normative.

**6.8** Qualora la Committente fosse tenuta a corrispondere sanzioni di qualsivoglia natura (penali, amministrative, pecuniarie, etc.) a causa della mancata conformità del Fornitore o del suo mancato adempimento alle disposizioni normative, tali sanzioni saranno poste a carico del Fornitore medesimo, il quale si impegna a rimborsarle alla Committente, mantenendola integralmente indenne e manlevata e fermo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

**6.9** In ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle retribuzioni dei dipendenti del Fornitore, documentato attraverso formale comunicazione del sindacato dei lavoratori, la Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a quando non avrà evidenza dell'avvenuto versamento delle retribuzioni dovute, nonché risolvere ogni rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **7) Compensazione e Sospensione dei pagamenti**

**7.1** Anche in sede di pagamento del corrispettivo è facoltà della Committente procedere a compensazione totale o parziale delle somme dovute, in misura pari a quanto dovuto dal Fornitore alla Committente a qualsiasi titolo (ad esempio, per prestazioni della Committente, per penali maturate, per sanzioni oggetto di manleva, ecc.)

**7.2** Salvi tutti gli altri rimedi di legge, e in deroga a quanto eventualmente previsto nei rispettivi contratti, è facoltà della Committente sospendere i pagamenti verso il Fornitore, in caso di contestazioni avanzate nei confronti di quest'ultimo per inadempimento contrattuale o, comunque, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi stabiliti contrattualmente.

## **8) Variazioni**

**8.1** Le attività svolte in difformità rispetto alle previsioni di Contratto, che non siano state preventivamente autorizzate e formalizzate per iscritto dalla Committente, non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, qualora ritenuto opportuno dalla Committente, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

## **9) Comunicazioni e modifiche**

**9.1** Tutte le comunicazioni inerenti il Contratto – salvo ove diversamente specificato – dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate presso la sede legale della parte ricevente o all'indirizzo PEC di quest'ultima risultante dal Registro Nazionale INI-PEC o dal Registro Imprese della CCIAA.

**9.2** Le comunicazioni della Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del relativo documento, inviato per lettera raccomandata a.r., Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, presso la sede del Fornitore ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora la comunicazione venga inviata al Fornitore a mezzo e-mail, la stessa si intenderà ricevuta con la data di conferma di ricevimento o, in mancanza, con la data di invio della comunicazione, gravando in quest'ultimo caso sul Fornitore la prova del mancato ricevimento.

**9.3** Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere pertanto redatta nella lingua ufficiale del Contratto. Eventuali altre lingue devono intendersi per mero riferimento e non vincolanti.

**9.4** Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti, inerenti all'esecuzione del Contratto stesso, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

**9.5** Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Contratto e più in generale al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.

## **10) Diritti di proprietà intellettuale e industriale della Committente**

**10.1** La Committente manterrà l'esclusiva titolarità dei propri marchi, dei segni distintivi, dei modelli industriali sui suoi prodotti e qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e intellettuale ad essa pertinente utilizzati nell'esecuzione del presente accordo, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di tali diritti esclusivi della Committente possa in alcun modo essere inteso come la concessione di una licenza ovvero far insorgere alcun diritto in capo al Fornitore o ai suoi aventi causa sugli stessi. Resta inteso che quanto sopra deve intendersi valido anche per gli eventuali diversi marchi, segni distintivi, modelli industriali e qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e intellettuale di cui la Committente divenisse titolare o licenziataria, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

**10.2** Il Fornitore non potrà pertanto procedere in alcun modo alla registrazione e/o deposito di titoli di proprietà industriale che siano in qualche modo derivati dalle informazioni, materiale o contenuti consegnati dalla Committente alla luce del presente Contratto.

## **11) Utilizzo del nome e del marchio della Committente**

**11.1** L'utilizzo da parte del Fornitore del nome e del marchio della Committente per

finalità non strettamente connesse all'oggetto del Contratto è consentito unicamente previa comunicazione scritta da darsi alla Committente, con la quale il Fornitore è tenuto a indicare modalità e finalità di utilizzo. La Committente, a sua totale discrezione, potrà autorizzare o meno tale utilizzo e potrà indicare le modalità di utilizzo alle quali il Fornitore dovrà attenersi. L'autorizzazione è da intendersi in ogni caso revocabile mediante comunicazione scritta della Committente.

**11.2** In ogni caso, il Fornitore non potrà in alcun modo associare il marchio o i segni distintivi della Committente a materiali osceno, diffamatorio, discriminatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo o in violazione di diritti di terzi e/o leggi e regolamenti. Qualora ciò dovesse verificarsi, il Fornitore dovrà cessare immediatamente tale comportamento, mentre la Committente si riserva di promuovere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale della Committente, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità della Committente nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

## **12) Durata del Contratto – Diritto di recesso**

**12.1** È esclusa qualsiasi ipotesi di rinnovo tacito o automatico del Contratto, salvo nel Contratto non sia disciplinato diversamente.

**12.2** Salvo ciò non sia espressamente escluso dal Contratto, la Committente ha diritto di recedere in ogni momento e unilateralmente dal Contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni – o con l'eventuale diverso preavviso previsto dal Contratto – dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC.

**12.3** Anche in deroga all'art. 1671 c.c. l'esercizio del diritto di recesso da parte della Committente non farà sorgere in capo al Fornitore alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, compresi risarcimenti per eventuali danni da perdita di profitto legati o meno all'esecuzione del Contratto. A tal fine, la Committente sarà tenuta unicamente al pagamento della quota parte del prezzo pattuito nel Contratto, sulla base delle attività effettivamente e regolarmente eseguite in conformità con quanto disciplinato dal Contratto.

## **13) Obblighi di Riservatezza**

**13.1** Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei segreti commerciali, è fatto obbligo al Fornitore di non usare od impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato o documento od informazione relativa ai diritti esclusivi, alle attività, ai segreti commerciali, agli schizzi, le informazioni tecniche ai piani o gli affari della Committente o dei terzi con cui entra in contatto, del quale sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, se non previo consenso scritto della Committente. Tale obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore anche successivamente alla cessazione del presente contratto e fino a quando i predetti segreti commerciali non vengano divulgati da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio e, in ogni caso, vincolerà il Fornitore per un termine di 5 (cinque) anni dalla cessazione del presente contratto.

**13.2** Il Fornitore si impegna a mantenere segreti tutti i segreti commerciali comunicati dalla Committente per l'esecuzione dell'incarico. Tutti i segreti commerciali e le informazioni riservate costituite da disegni, scritti, norme, software, qualora nel materiale possesso del Fornitore, dovranno essere restituiti alla Committente ad avvenuta esecuzione dell'opera o, comunque, su semplice richiesta della stessa.

**13.3** Il Fornitore limiterà la comunicazione dei segreti commerciali a quei suoi dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza di tale segreto sia necessaria per lo svolgimento dell'attività prevista nell'incarico ed esigerà che tali dipendenti e/o collaboratori si obblighino al segreto nei confronti del Fornitore in termini corrispondenti a quanto esposto nel presente articolo.

**13.4** Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie per proteggere i segreti, i dati e le conoscenze riservate ed assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza, in quanto consapevole della loro natura segreta e riservata ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del D. Lgs n. 30/2005.

## **14) Divieto di subappalto e di Cessione del Contratto**

**14.1** È fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte a terzi gli obblighi o i diritti di cui al Contratto e, più in generale, il Contratto medesimo e le presenti Condizioni Generali. L'attività del fornitore viene qualificata come *intuitu personae* per la Committente.

**14.2** Al Contrario, la Committente potrà cedere in ogni momento il Contratto, così come anche uno o più diritti o obblighi dallo stesso nascenti, a società appartenenti al Gruppo Lunelli, o comunque a società che abbiano un collegamento, diretto o indiretto, a monte o a valle, con la Committente ai sensi dell'art. 2359 c.c., con comunicazione da darsi al fornitore a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

**14.3** Qualora le Parti abbiano stipulato un contratto di appalto d'opera o di servizi, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente, il Fornitore dovrà adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto direttamente e senza possibilità di subappaltare ad imprese terze lo svolgimento di tutti o parte dei servizi e/o dell'opera. Qualora il Fornitore intenda subappaltare parte dei Servizi a terzi, sarà quindi necessaria l'autorizzazione scritta della Committente, fermo restando che il Fornitore avrà il preciso obbligo e responsabilità di presentare alla Committente subappaltatori affidabili e dotati della necessaria competenza e qualità professionali necessarie ai fini dello svolgimento dei Servizi a regola d'arte. A tal

fine, il Fornitore dovrà previamente fornire alla Committente il nominativo, i dati, la visura camerale di ciascun subappaltatore, nonché la medesima documentazione richiesta al Fornitore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella indicata ai precedenti artt. 6.6. ii), 6.7, copia di idonea polizza assicurativa e l'informativa DUVRI che verrà fornita dalla Committente, ove necessaria.

**14.4** Il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto e/o subfornitura, manlevando la Committente stessa da ogni responsabilità attinente all'operato degli eventuali subappaltatori e/o subfornitori. Il Fornitore si obbliga a non accettare dai propri subappaltatori e/o subfornitori equipaggiamenti, forniture o assemblaggi che non siano conformi alle disposizioni del Contratto e che non garantiscano i requisiti di sicurezza di cui alla normativa applicabile.

**14.5** In nessun caso l'eventuale subappalto o subfornitura potranno essere opposti alla Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempimenti, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere e/o servizi oggetto del Contratto e/o per la mancata consegna dei beni acquistati. In ogni caso il Fornitore s'impegna a saldare i propri subappaltatori, subfornitori e collaboratori a qualsivoglia titolo indipendentemente dal pagamento dei corrispettivi da parte della Committente, ogni eccezione espressamente rimossa e rinunciata.

## **15) Codice Etico della Committente**

**15.1** Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di aderire al Codice Etico adottato dalla Committente, reso disponibile sulla pagina dedicata al Gruppo Lunelli (<https://www.gruppolunelli.it/>) e di osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

**15.2** Il Fornitore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato Codice Etico e la commissione di uno dei reati previsti dal citato Decreto Legislativo costituiscono inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto, con la conseguenza che la Committente potrà risolverlo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento del danno.

## **16) Inadempimenti - Clausola risolutiva espressa**

**16.1** Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, la Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora il Fornitore violi uno o più obblighi contenuti negli articoli: 4- Osservanza di leggi, regolamenti e norme - Misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.; 5- Responsabilità e Personale del Fornitore – polizze assicurative; 10- Diritti di proprietà intellettuale e industriale; 11- Utilizzo del nome e del marchio della Committente; 13– Obblighi di riservatezza; 14– Divieto di subappalto e di cessione del Contratto; 15– Codice di comportamento della Committente.

**16.2** Fermo quanto sopra, la Committente potrà altresì risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi anche una soltanto delle seguenti situazioni a carico del Fornitore: a) realizzazione di prestazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o esito negativo del collaudo e/o negligente, imprudente e/o impropria esecuzione da parte del Fornitore di quanto oggetto di Contratto e/o sua carente organizzazione o inadeguatezza in termini di personale e/o mezzi; b) inesistenza, invalidità o perdita di efficacia, per qualsivoglia motivo, della polizza assicurativa di cui al precedente art. 5.4.; c) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari a carico del Fornitore; e) sia stata accertata la grave inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro; f) sia stata accertata la violazione, da parte del Fornitore, della normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007; g) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; h) sia intervenuta un'informativa o un provvedimento dell'Autorità da cui risulti che il Fornitore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa; m) il documento di regolarità contributiva segnali inadempimenti contributive, così come anche previsto al precedente art. 6.6.

**16.3** Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 che precedono, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

## **17) Forza Maggiore**

**17.1** Costituisce "Forza Maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca ad una parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte in questione provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

**17.2** La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui

l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscono alla Parte Colpita l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Colpita deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

## 18) Privacy e trattamento dei dati personali

**18.1** Le Parti garantiscono la legittimità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nell'osservanza dei principi fondamentali della legislazione italiana in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dalle leggi vigenti, per le finalità di cui al Contratto. In particolare, con la sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, le Parti riconoscono di essersi reciprocamente ed adeguatamente informate rispetto alle attività di trattamento di dati personali e si impegnano a garantire la trasparenza del trattamento dei dati, il rispetto del principio della specificazione e della limitazione delle finalità del trattamento, nonché l'integrità e la riservatezza dei dati trattati mediante l'applicazione di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate ad evitare accessi illeciti o non autorizzati ai dati trattati.

## 19) Legge applicabile e Foro competente

**19.1** Il Contratto e le presenti Condizioni Generali saranno regolati dalla legge italiana.

**19.2** Il Foro esclusivamente competente, in caso di controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o cessazione del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali, sarà quello di Trento, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altro Foro.

Il Fornitore sottoscrive le presenti Condizioni Generali per espressa lettura, approvazione e piena accettazione del relativo contenuto.

Luogo e Data: \_\_\_\_\_

Il Fornitore

Timbro e Firma del Fornitore

Nome Cognome \_\_\_\_\_

Posizione / Ruolo \_\_\_\_\_

*Il Fornitore dichiara altresì di aver attentamente letto e di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., il contenuto delle presenti Condizioni Generali e, in particolare, i seguenti articoli: ART. 2 – Gerarchia; ART. 3 – Natura della prestazione del Fornitore; ART. 4 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme - Misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; Art. 5 - Personale del Fornitore e Responsabilità; ART. 6 – Durata, corrispettivi e pagamenti, manleva, sanzioni, conformità normativa; ART. 7 – Compensazione e sospensione dei pagamenti; ART. 8 – Variazioni; Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale della committente; ART. 11 – Utilizzo del nome e del marchio della Committente; ART. 12 – Durata del Contratto – Diritto di Recesso; ART. 13 – Obblighi di riservatezza; ART: 14 – Divieto di Subappalto e di cessione del contratto; ART. 15 - Adesione al Codice di Comportamento della Committente; ART. 16 – Inadempimenti - Clausola risolutiva espressa – ART. 17 – Forza Maggiore; ART. 19 – Legge applicabile e Foro Competente.*

Il Fornitore

Timbro e Firma del Fornitore

Nome Cognome \_\_\_\_\_

Posizione / Ruolo \_\_\_\_\_